

LEGGE
sul bilancio statale
della Repubblica di Bulgaria per il 2023

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (promulgata nella Gazzetta ufficiale di Stato (SG) n. 91 del 2005); modificata e integrata, edizione n. SG n. 105 del 2005, n. 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, edizioni SG nn. 31, 53, 108 e 109 del 2007, nn. 36 e 106 del 2008, edizioni SG nn. 6, 24, 44 e 95 del 2009, edizioni SG nn. 55 e 94 del 2010, edizioni SG nn. 19, 35, 82, e 99 del 2011, edizioni SG nn. 29, 54 e 94 del 2012, nn. 15, 101 e 109 del 2013, edizioni SG nn. 1 e 105 del 2014, edizioni SG nn. 30, 92 e 95 del 2015, edizioni SG nn. 45, 58, 95 e 97 del 2016, edizioni SG nn. 9, 58, 63, 92, 97 e 103 del 2017, edizioni SG nn. 24, 62, 65, 98 e 103 del 2018, nn. 7, 17, 33, 96 e 100 del 2019, nn. 9, 14, 18, 28, 44, 65 e 104 del 2020 e n. 77 del 2021, nn. 12, 42, 52, 100 e 102 del 2022, punti 8 e 54 del 2023) sono apportate le modifiche e integrazioni seguenti:

1. All'articolo 4, paragrafo 6, è inserita una terza frase: "I sostituti del tabacco contenenti nicotina e i liquidi per sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto che contengano o meno nicotina, non sono tenuti a esporre un prezzo di vendita sulla confezione per il consumatore".

2. All'articolo 12 ter:

a) al paragrafo 1, le parole "contenente nicotina" sono sostituite da "indipendentemente dal fatto che contenga nicotina, ai fini della presente legge".

b) è inserito il nuovo paragrafo 3:

"(3) "liquido per sigarette elettroniche senza nicotina": un liquido utilizzato per inalazione di vapori derivanti dal riscaldamento senza combustione, e destinato all'uso con una sigaretta elettronica, che è un dispositivo che può essere utilizzato per consumare vapori privi di nicotina per mezzo di un boccaglio o di un componente di tale articolo, compresi la cartuccia e il contenitore, e il dispositivo senza cartuccia o contenitore. Le sigarette elettroniche possono essere monouso o riutilizzabili tramite un contenitore e un serbatoio ricaricabili, oppure ricaricabili tramite cartucce monouso. Un contenitore di ricarica per sigarette elettroniche senza nicotina è un contenitore di liquido privo di nicotina che può essere utilizzato per ricaricare una sigaretta elettronica".

3. Al capo due, sezione II, è inserito l'articolo 2 quater:

"Articolo 12 quater, (1) Ai fini della presente legge, i sostituti del tabacco contenenti nicotina sono considerati prodotti del tabacco.

(2) I sostituti del tabacco contenenti nicotina sono prodotti a base di nicotina composti interamente o parzialmente da polvere, particelle di pasta/gel o altre sostanze, o da una combinazione di queste forme, anche in confezioni sotto forma di bustine che non contengono tabacco, bensì nicotina, destinate a introdurre nicotina nel corpo umano e che non sono destinate a scopi medici".

4. All'articolo 21, paragrafo 1, è inserito il comma 17:

"17. prodotti del tabacco ai sensi degli articoli 12 ter e 12 quater destinati a un altro Stato membro".

5. All'articolo 24 bis:

a) al paragrafo 5 è inserito un comma 11:

"11. informazioni sulla destinazione specifica e sulle modalità di utilizzo dei prodotti energetici di cui ai codici NC 2707, 2710 e/o 2902 contenuti nel prodotto finale,

indipendentemente dalla loro quantità, nonché informazioni su prodotti equivalenti qualora sia stata presentata una richiesta ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, punto 4”;

b) al paragrafo 6 è inserito un comma 14:

“14. documenti comprovanti le informazioni di cui al paragrafo 5, punto 11, per quanto riguarda il prodotto finale”.

6. All'articolo 29:

a) al paragrafo 3:

aa) al comma 2, i termini “contenenti” sono sostituiti da “indipendentemente dal fatto che contengano”;

bb) è inserito il nuovo comma 3:

“3. il sostituto del tabacco contenente nicotina è la quantità di sostanza, indipendentemente dalla forma, misurata in chilogrammi.”;

b) al paragrafo 4, punto 6, dopo la parola “registrate”, è inserita l'espressione “per le sigarette con un contrassegno di accisa valido”.

c) è inserito il seguente nuovo paragrafo 5:

“(5) Per i sostituti del tabacco contenenti nicotina e i liquidi per sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto che contengano o meno nicotina, non è richiesto un prezzo registrato per la vendita sul territorio del paese”.

7. All'articolo 38:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

“(3) L'aliquota di accisa per il liquido per sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina, è la seguente:

1. BGN 0,30 per millilitro a partire dal 1° agosto 2023;
2. BGN 0,35 per millilitro a partire dal 1° gennaio 2024;
3. BGN 0,40 per millilitro a partire dal 1° gennaio 2025;
4. BGN 0,45 per millilitro a partire dal 1° agosto 2026.”;

b) è inserito il nuovo paragrafo 4:

“(4) L'aliquota di accisa per i sostituti del tabacco contenenti nicotina è la seguente:

1. BGN 90 per chilogrammo a partire dal 1° agosto 2023;
2. BGN 95 per chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024;
3. BGN 105 per chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025;
4. BGN 115 per chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2026.”

8. Al capo quattro, sezione IV, è inserito il seguente articolo 64 ter:

“Articolo 64 ter. Nessun contrassegno di accisa deve essere apposto sulla confezione del consumatore quando viene immessa in consumo da un deposito fiscale di:

1. bevande alcoliche in bottiglia di cui al codice NC 2208 con titolo alcolometrico volumico pari o superiore al 15 % in volume, trasportate a fini commerciali nel territorio di un altro Stato membro sotto la copertura di un documento amministrativo semplificato elettronico;

2. prodotti del tabacco di cui agli articoli 12 ter e 12 quater trasportati a fini commerciali nel territorio di un altro Stato membro con il rilascio di un documento di accisa registrato e soggetti alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6”.

9. All'articolo 2 septies, il paragrafo 10 è modificato come segue:

“(10) La cauzione di cui al paragrafo 9 è costituita al cento per cento dell'importo dell'accisa dovuta sulla quantità media mensile di prodotti ricevuti, secondo l'aliquota di cui al capitolo terzo, sezione IV”.

10. All'articolo 86:

a) ai paragrafi 5 e 6, dopo i termini “articolo 1, paragrafo 1, punto 13”, sono aggiunti i termini “e 17”;

b) sono inseriti i nuovi paragrafi 8 e 9:

“(8) Se lo speditore certificato è un depositario autorizzato e i prodotti destinati a un altro Stato membro sono immessi in consumo al momento dell’uscita dal deposito fiscale e a condizione che la nota di ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo sia registrata nel sistema informatizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione di accisa, è emessa una nota di credito al documento elettronico di accisa registrato che indica il motivo dell’indebito e che è inclusa nel periodo d’imposta del documento elettronico di accisa registrato emesso.

(9) Se lo speditore certificato è un depositario autorizzato e i prodotti destinati a un altro Stato membro sono immessi in consumo all’uscita dal deposito fiscale, e a condizione che la nota di ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo sia registrata nel sistema informatizzato dopo il termine di cui al paragrafo 8, ma prima della presentazione della dichiarazione di accisa per il periodo d’imposta successivo, è emessa una nota di accredito sul documento elettronico di accisa registrato, indicando il motivo dell’indebito, ed è inclusa nel periodo d’imposta successivo a quello del documento elettronico di accisa registrato emesso”.

11. Nelle disposizioni transitorie e finali:

a) i paragrafi 6 bis e 6 ter sono abrogati;

b) al paragrafo 6 quater sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi da 4 a 9:

“(4) Le persone che producono liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare la loro attività a condizione che presentino una richiesta scritta di licenza di gestione di deposito fiscale ai sensi della presente legge entro il 31 agosto 2023. In questo caso, le persone continueranno le proprie attività fino alla decisione del direttore dell’Agenzia delle dogane, ma non oltre il 31 ottobre 2023, fatte salve le disposizioni sugli obblighi dei depositari autorizzati.

(5) Entro il 31 gennaio 2024, i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina possono essere immessi in consumo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, senza l’apposizione di un contrassegno di accisa sulla confezione per il consumatore da parte:

1. delle persone di cui al paragrafo 4;

2. dei depositari autorizzati, la cui licenza di deposito fiscale comprende anche i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina;

3. delle persone che importano nel territorio del paese liquidi per sigarette elettroniche prive da nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina;

4. delle persone che introducono nel territorio del paese liquidi per sigarette elettroniche prive di nicotina e/o sostituti del tabacco contenente nicotina.

(6) Le persone che vendono, immagazzinano e commercializzano liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare le loro attività, a condizione che presentino una richiesta scritta di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti del tabacco ai sensi della presente legge entro il 31 agosto 2023. In tal caso, le persone continueranno a svolgere la loro attività nei luoghi di cui all’articolo 90 ter fino all’entrata in vigore del relativo atto del direttore della direzione territoriale, ma non oltre il 31 ottobre 2023.

(7) Le persone di cui al paragrafo 6 allegano alla richiesta anche un inventario dei liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o dei sostituti del tabacco contenenti nicotina disponibili nei locali interessati a partire dal 1° agosto 2023.

(8) Le persone in possesso di un’autorizzazione valida alla commercializzazione dei prodotti del tabacco e che vendono, immagazzinano e commercializzano liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare le loro attività, a condizione che presentino un inventario dei liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o dei sostituti del tabacco contenenti nicotina disponibili nei locali a partire dal 1° agosto 2023.

L'inventario deve essere presentato entro il 31 agosto 2023 al direttore della direzione territoriale in cui si trova lo stabilimento.

(9) I soggetti di cui ai paragrafi 6 e 8 possono realizzare nella rete commerciale liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina senza l'apposizione di un contrassegno di accisa entro il 30 aprile 2024. Dopo il 30 aprile 2024, i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina devono essere muniti di un contrassegno di accisa sulla confezione per il consumatore”.

.....

Articolo 43. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023, a eccezione di:

1. paragrafo 1, punti 3 e 5, articolo 23, paragrafi da 3 a 7, articoli 25 e 26, che entrano in vigore il 1° agosto 2023.

.....